

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)719

Vol. 1978/0269

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 719 def.

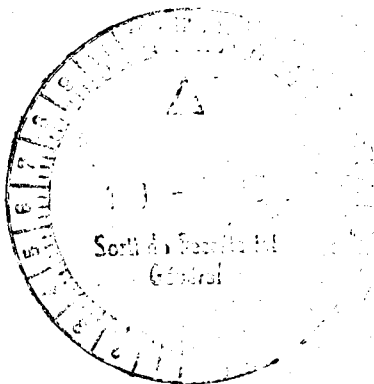
Bruxelles, 13 dicembre 1978

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 77/504/CEE,
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 719 def.



RELAZIONE

Con direttiva del 25 luglio 1977, il Consiglio ha stabilito le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di riproduttori di razza pura della specie bovina e ha fissato al 1° gennaio 1979 la data di entrata in vigore della direttiva stessa.

L'articolo 7 della direttiva citata dispone inoltre che, sino all'entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia, le norme applicabili alle importazioni degli animali in causa in provenienza dai paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari. La direttiva prevede bensì varie misure di applicazione del regime intracomunitario, ma la loro elaborazione è tuttora in corso e si protrarrà anzi per un certo tempo. Non è pertanto possibile far sì che, a decorrere dal 1° gennaio 1979, le norme sulle importazioni dai paesi terzi siano almeno equivalenti a quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari, in quanto la normativa comunitaria in materia è tuttora incompleta.

Occorre quindi modificare la direttiva, affinché il citato articolo 7 entri in vigore progressivamente e in concomitanza con le norme applicabili negli scambi tra Stati membri.

Direttiva del Consiglio

che modifica la direttiva 77/504/CEE,
relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il 25 luglio 1977 il Consiglio ha adottato la direttiva
77/504/CEE (1), con la quale ha stabilito le condizioni per la progressiva
liberalizzazione degli scambi intracomunitari nel settore in causa;

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore di una regolamentazione
comunitaria in materia, l'articolo 7 della suddetta direttiva stabilisce, in
linea di principio, che le importazioni in provenienza dai paesi terzi non
debbero fruire di condizioni più favorevoli di quelle cui sono soggetti gli
scambi intracomunitari;

considerando che le norme comunitarie relative agli scambi tra Stati membri
non sono ancora completamente a punto, segnatamente per quanto riguarda i
criteri di iscrizione nei registri genealogici; che esse saranno complete
soltanto dopo l'adozione di alcune misure d'applicazione, previste in particolare
dall'articolo 6 della suddetta direttiva; che è pertanto opportuno disporre
che il citato articolo 7 venga applicato progressivamente, in concomitanza
con l'entrata in vigore del regime intracomunitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

.../...

(1) G.U. n. L 206 del 12. 8.1977, pag. 8

Articolo 1

L'articolo 9 della direttiva 77/504/CEE è modificato come segue :

"Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie :

- a) per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, escluse quelle dell'articolo 7, non oltre il 1° gennaio 1979;
- b) per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 alle stesse date alle quali essi si conformeranno alle corrispondenti disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari, in particolare alle decisioni via via adottate in applicazione dell'articolo 6,

e ne informano immediatamente la Commissione".

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente